

## 1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI EROGAZIONE A SALDO

**Ai sensi di quanto stabilito dal Decreto n. 20560/2018, i progetti devono essere conclusi e rendicontati entro e non oltre il 31/12/2018.**

La domanda di erogazione a saldo deve essere presentata, nei termini sopra specificati, da parte del soggetto Beneficiario esclusivamente mediante l'utilizzo dell'apposita piattaforma on line accessibile al seguente link: [https://sviluppo.toscana.it/rendicontazione/ccn2018\\_imprese](https://sviluppo.toscana.it/rendicontazione/ccn2018_imprese)

Ai fini dell'accesso alla piattaforma i beneficiari riceveranno apposite credenziali (userID e Password) [via PEC dall'indirizzo asa-controlli@pec.sviluppo.toscana.it](mailto:asa-controlli@pec.sviluppo.toscana.it).

Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di rendicontazione, la procedura on line su piattaforma dovrà essere chiusa correttamente entro la scadenza sopra specificata (31 dicembre 2018).

**In particolare, una volta completata la compilazione dell'istanza, si dovrà procedere alla "chiusura" telematica della stessa. Verrà così generato un file in formato pdf da scaricare localmente e, così come generato, sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria; successivamente il file firmato digitalmente dovrà essere caricato sulla piattaforma on line, avendo cura di chiudere definitivamente la procedura premendo il pulsante "PRESENTA DOMANDA".**

La domanda on line, pena la decadenza dal contributo concesso, si compone di:

- Relazione tecnica conclusiva da redigere utilizzando lo schema scaricabile dalla sezione "Allegati" in calce alla presente pagina web; una volta compilata, timbrata e firmata dal rappresentante legale, la relazione conclusiva dovrà essere caricata sulla piattaforma di rendicontazione;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio completi di documentazione relativa al pagamento, vale a dire ricevuta contabile del bonifico con l'indicazione, nella causale, degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/2007), unitamente a copia dell'estratto conto bancario ufficiale (non sono accettate "liste movimenti" o simili) che attesti l'avvenuto esborso finanziario in via definitiva e dimostri il sottostante movimento economico.

Non sono ammissibili i pagamenti effettuati tramite assegno bancario o circolare.

Sono ammessi i pagamenti effettuati con carta di credito, documentati con estratto conto della carta di credito e relativo estratto conto bancario ufficiale da cui risulti l'addebito periodico dell'utilizzo della carta di credito; in tal caso, ai fini del rispetto dei termini massimi di attuazione del progetto di cui al precedente paragrafo 3.3, fa fede la data di addebito del saldo della carta di credito sul conto corrente bancario di riferimento.

Non sono, altresì, ammesse spese sostenute mediante pagamenti in contanti o altra forma di cui non sia dimostrata la tracciabilità, né pagamenti attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore.

Nel caso di eventuali costi riferiti a prestazioni professionali soggette a ritenuta di acconto, dovrà essere esibita anche la documentazione (quietanza F24) attestante l'avvenuto versamento all'Erario della ritenuta;

- copia della documentazione attestante l'assunzione dell'obbligazione giuridica originaria alla base della spesa (contratto di servizi, lettera di incarico, preventivi sottoscritti per accettazione e simili).

I progetti saranno sottoposti a verifica finale dei risultati conseguiti.

Tale verifica è effettuata sulla base delle informazioni fornite nella relazione tecnica conclusiva allegata alla rendicontazione ed è diretta ad accertare:

- la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;
- la congruità delle spese sostenute;
- il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti.

## 2. RENDICONTAZIONE

- **Spese ammissibili**

Le spese ammissibili dovranno essere rendicontate accedendo ad apposita pagina della Piattaforma on line denominata "rendicontazione delle spese ammissibili" [https://sviluppo.toscana.it/rendicontazione/ccn2018\\_impresa](https://sviluppo.toscana.it/rendicontazione/ccn2018_impresa) nella quale il Beneficiario dovrà caricare le scansioni delle copie conformi dei documenti di spesa e di pagamento per ciascuna delle voci di spesa rendicontate, avendo cura anche di inserire i relativi estremi nelle apposite sezioni della piattaforma.

- **Modalità di rendicontazione**

Le spese potranno essere rendicontate con le seguenti modalità:

- modalità ordinaria;
- modalità attraverso i revisori legali.

Ai sensi della L.R. n. 71/2017 e in alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario può essere verificata e attestata da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39 mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuati controlli annuali a campione, in misura pari al 10%.

## 3. SPESE

Le spese di progetto devono essere effettuate a partire dal 30/07/2018 e fino al 31/12/2018 . Fa fede la data di emissione del relativo giustificativo di spesa (fattura, notula o documento probatorio fiscalmente equivalente).

Tra le spese sostenute dall'impresa beneficiaria per la realizzazione del progetto presentato saranno ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- spese relative ad attività di assistenza tecnica (coordinamento e gestione) al progetto nel limite del 15% del costo totale del progetto ammesso per un massimo di € 9.000,00;
- spese per acquisto di servizi promozionali e di comunicazione;
- spese per acquisto di materiali promozionali e di comunicazione;
- spese per servizi diretti alla clientela in occasione delle manifestazioni;

- spese per servizi di animazione e intrattenimento;
- spese per iniziative di fidelizzazione e di direct marketing;
- spese relative a materiale che contraddistingua visivamente l'appartenenza di un'attività commerciale ad un centro commerciale naturale nella percentuale massima del 10% del costo totale del progetto ammesso e, comunque, per un massimo di € 6.000,00.

Qualora in sede di rendicontazione siano presentate fatture con spese esposte parzialmente ammissibili, è lecito allegare alla rendicontazione di spesa un pagamento parziale corrispondente alle stesse, purché si tratti di **quietanza non generica** da parte del fornitore che chiarisca quali siano le spese evidenziate in fattura che sono realmente pagate, **ferma restando la necessità di integrale quietanza della componente fiscale se presente.**

L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario. Nel caso in cui un Beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto, i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA.

I costi ammissibili sono determinati in base al prezzo di fattura, al netto di sconti, abbuoni, dazi doganali, spese di imballo, spese di trasporto, commissioni di incasso ed oneri finanziari. Nel caso di fatture denominate in valuta diversa dall'euro, il costo ammissibile come sopra determinato sarà convertito in euro sulla base del cambio ufficiale vigente alla data del pagamento.

Nel caso di spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta inferiore alla spesa inizialmente ammessa, si provvederà ad una riduzione del contributo da liquidare, nel rispetto della percentuale risultante dall'atto di concessione del contributo.

**Alla conclusione degli interventi le spese rendicontate ammissibili non potranno comunque essere inferiori ad € 7.000,00 (art. 3.2 del bando), pena la revoca totale del contributo.**

Nel caso di spesa finale documentata ed effettivamente sostenuta superiore alla spesa ritenuta ammissibile, non potrà in alcun modo operarsi un aumento del contributo.

#### **4. DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI SPESA**

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai Beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero).

La rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento dovrà essere coerente con le voci di spesa ritenute ammissibili in sede di valutazione della domanda.

La documentazione giustificativa di spesa da inserire nel sistema informatico di Sviluppo Toscana in sede di rendicontazione, in formato digitale e su richiesta in formato cartaceo, è la seguente:

- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio completi di documentazione relativa al pagamento, vale a dire ricevuta contabile del bonifico con l'indicazione, nella causale, degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/2007), unitamente a copia dell'estratto conto bancario ufficiale (non sono accettate "liste movimenti" o simili) che attesti l'avvenuto esborso finanziario in via definitiva e dimostri il sottostante movimento economico; tutte le fatture e gli altri documenti contabili dovranno essere emessi a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo; non saranno rimborsate le spese riferite a fatture emesse a carico di soggetti

- diversi dal beneficiario o pagate da soggetti diversi dal beneficiario;
- Il giustificativo di pagamento è costituito dall'estratto conto bancario periodico ufficiale con evidenza dell'addebito del bonifico, con il quale è stato effettuato il pagamento. Dalla copia dell'estratto conto periodico è necessario poter desumere il numero di conto corrente ed il relativo intestatario (corrispondente all'impresa beneficiaria che porta in rendicontazione la spesa). A questo fine, se l'estratto conto è composto da più pagine, è necessario allegare copia almeno della prima, dell'ultima e di quella in cui è evidenziata la scrittura di addebito, evidenziando le voci di pagamento interessate. Si richiede, dunque, di produrre una copia di estratto conto per ogni spesa rendicontata mettendo in evidenza il movimento finanziario di riferimento. Si richiede di caricare gli estratti conto nelle apposite sezioni del documento di spesa di riferimento.

Le fatture e gli altri documenti di spesa rendicontati come spese ammissibili devono essere in copia conforme all'originale e dovranno essere annullati mediante apposizione di un timbro e/o l'inserimento nel documento della seguente dicitura:

“Spesa finanziata da Regione Toscana  
nell'ambito dei cofinanziamenti regionali per le attività  
di promozione e animazione dei Centri Commerciali Naturali  
per Euro .....

**In nessun caso sono accettate:**

- le spese non riconducibili alle voci di spesa indicate nel quadro economico ammesso (ad esempio acquisti con dicitura generica sulla fattura);
- le spese non giustificate da fatture o altri documenti di valore probatorio equipollente;
- le spese non sostenute da idoneo giustificativo di pagamento;
- le spese sostenute mediante pagamenti in contanti o altra forma di cui non sia dimostrata la tracciabilità;
- le spese parzialmente quietanzate;
- le spese relative agli interessi legali, passivi, debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- gli oneri di fidejussione connessi alla richiesta di erogazione a titolo di anticipazione;
- Le spese costituite da IVA (imposta sul valore aggiunto) salvo che il soggetto beneficiario ne dimostri la non recuperabilità;
- le spese relative ad un bene o servizio già oggetto di agevolazione da parte di una misura di sostegno comunitaria, nazionale o regionale;
- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese effettuate e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese relative a dazi doganali, spese di trasporto ed imballo.

## **5. OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO**

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di **revoca** dell'agevolazione concessa, al rispetto dei seguenti

obblighi:

- realizzare il progetto ammesso;
- realizzare il progetto entro il 31 dicembre 2018;
- rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto entro il 28 febbraio 2019;
- fornire la relazione tecnica conclusiva;
- curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno 8 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione;
- comunicare tutte le variazioni eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto e (ove ricorre) richiedere all'Amministrazione l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto secondo le modalità dettate dal bando;
- fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- rispettare, in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;
- rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa di riferimento; per le attività di comunicazione e pubblicità da realizzare successivamente alla data comunicazione di ammissione della domanda presentata, il soggetto beneficiario è tenuto a citare l'assegnazione del contributo di Regione Toscana nelle comunicazioni inerenti la manifestazione e a inserire negli strumenti di comunicazione il logo della Regione Toscana (tutelato ai sensi di legge) oppure in alternativa la dizione "con il contributo di Regione Toscana". Il logo potrà essere richiesto al competente Settore della Direzione generale della Giunta incaricato della sua concessione e tutela scrivendo a [marchio@regione.toscana.it](mailto:marchio@regione.toscana.it) e per conoscenza a [simona.errico@regione.toscana.it](mailto:simona.errico@regione.toscana.it). Pertanto negli strumenti di comunicazione o altro sui quali verrà apposto il logo della Regione Toscana dovranno essere inviati per approvazione all'indirizzo [marchio@regione.toscana.it](mailto:marchio@regione.toscana.it) e a [simona.errico@regione.toscana.it](mailto:simona.errico@regione.toscana.it);
- rispettare il divieto di cumulo;
- in caso di anticipo dietro presentazione di fideiussione, rispettare l'obbligo di sostituzione del garante entro i termini richiesti dall'Amministrazione o, in alternativa, di restituire la somma anticipata maggiorata dagli interessi con le modalità di cui al paragrafo 6.1;
- mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'erogazione a saldo, i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2: 1.CCIAA, 2.sede, 3.durc, 4.procedure concorsuali (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti), 6.D.Lgs. n.231/2001, 7.casellario giudiziale, 11.caporalato, 12.antimafia, 15.impresa attiva;
- mantenere anche per 8 anni successivi all'erogazione a saldo l'unità produttiva in Toscana.

Si ricorda che i beneficiari dovranno rendere disponibile presso la propria sede la seguente documentazione in caso di controlli:

- libri contabili;
- ogni altra documentazione attinente.

Si ricorda inoltre che i beneficiari al momento dell'erogazione devono possedere i seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese o nel Registro Rea della CCIAA territorialmente competente per i soggetti non iscritte al momento della presentazione della domanda, detto requisito deve sussistere entro la data di avvio del progetto, come rilevabile

da visura camerale o da registro delle imprese o da Registro Rea della CCIAA in sede di controllo di primo livello della richiesta di pagamento a titolo di anticipo o a saldo;

- avere sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale, nel registro delle imprese o nel Registro Rea della CCIAA .Per le imprese privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere entro la data di avvio del progetto, rilevabile da visura camerale o dal registro delle imprese o dal Registro Rea della CCIAA,in sede di controllo di primo livello, della richiesta di pagamento a titolo di anticipo o a saldo;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza;
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca adottati dalla Regione Toscana per:
  - a) indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando, oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili,(art. 21 comma 4 lett. a) della L.R. 71/2017);
  - b) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R. 71/2017);
  - c) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017);
  - d) mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5 lett. b) della L.R. 71/2017);
  - e) provvedimenti definitivi adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)(art. 21 comma 4 lett. d) della L.R. 71/2017);
  - f) rinuncia all'agevolazione trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore (art. 23 comma 2 lett. b) della L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;
  - g) revoca parziale dell'agevolazione, (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento;
  - h) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato (art. 20 comma 2 della L.R. 71/2017);
- ai sensi del D.Lgs. n. 231/2015: a) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; b) non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;
- non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui è stabilita l'impresa): a) condanna con sentenza passata in

giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): - associazione per delinquere, - associazione per delinquere di stampo mafioso, - traffico illecito di rifiuti, - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, - corruzione, - peculato, - frode, compresi i reati contro il patrimonio commessi mediante frode, di cui al Titolo XIII, Capo II, del Codice Penale; - terrorismo, - riciclaggio, - sfruttamento del lavoro minorile; b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia: - di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000); ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015); c) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per le seguenti gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato): - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001); - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.; - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008); - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999); - reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981); d) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Per questo requisito il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

- rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;
- essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile";
- possedere la "dimensione" di MPMI . Tale requisito è richiesto solo per i soggetti beneficiari iscritti nel registro delle imprese.
- non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato) ed, in particolare: - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-*septies* D. Lgs. 231/2001); reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.; gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008); - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999); - omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs.

463/1983); - omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981). In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario;

- essere in regola con la normativa antimafia;
- non essere impresa in "difficoltà" secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando. Tale requisito è richiesto solo per i soggetti beneficiari iscritti nel registro delle imprese;
- rispettare le disposizioni sul cumulo secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando e/o la normativa *de minimis*;
- essere impresa attiva al momento della presentazione della domanda per le imprese "inattive" al momento della presentazione della domanda, detto requisito deve sussistere entro la data di avvio del progetto;
- per i soggetti non ancora costituiti al momento della presentazione della domanda, devono presentare dichiarazione di impegno di costituzione ed iscrizione nel registro delle imprese o nel Registro Rea della CCIAA territorialmente competente, pena la non ammissibilità, detti soggetti devono costituirsi entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del finanziamento e comunque entro la data di avvio del progetto;
- localizzate alternativamente in: - un centro commerciale naturale sito all'interno di Comuni con meno di 15.000 abitanti 15 delimitato dal Comune competente con proprio atto come stabilito al Capo XIII della legge regionale 28/2005; - due o più centri commerciali naturali siti all'interno di due o più comuni con meno di 15.000 abitanti 15 , delimitato dal Comune competente con proprio atto come stabilito al Capo XIII della legge regionale 28/2005 purché appartenenti allo stesso ambito turistico o ad ambiti turistici contigui, anche se non ancora costituiti, ai sensi della L.R. 86/2016 e della L.R. 24/2018; due o più centri commerciali naturali siti all'interno di due o più comuni di cui al massimo uno con più di 15.000 abitanti 15 purché appartenenti allo stesso ambito turistico o ad ambiti turistici contigui, anche se non ancora costituiti, ai sensi della L.R. 86/2016 e della L.R. 24/2018. In questo caso beneficeranno del finanziamento solo i soggetti che si trovano collocati in comuni con meno di 15.000 abitanti. L'atto che delimita e/o riconosce il Centro Commerciale naturale deve essere stato emanato dal Comune prima della prestazione della domanda oppure se non emanato, detto requisito deve sussistere entro la data di avvio del progetto.

Per informazioni e/o chiarimenti in merito alle presenti linee guida è possibile inviare una e-mail al seguente recapito: [linnocenti@sviluppo.toscana.it](mailto:linnocenti@sviluppo.toscana.it).